

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 196

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 12 marzo 2001)

INDICE

BEDIN: sull'estrazione di inerti dal fiume Brenta (4-20582) (risp. NESI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	Pag. 13051	PALOMBO: sui finanziamenti per la gestione dell'Ente Parco dei Castelli Romani (4-17476) (risp. LOIERO, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	Pag. 13055
BIASCO: sul processo relativo al signor Antonio Ricci (4-19934) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	13053	PASTORE: sull'uso di proiettili all'uranio impoverito in Kosovo (4-22332) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i>)	13063
LAVAGNINI: sui finanziamenti per la gestione dell'Ente Parco dei Castelli Romani (4-14616) (risp. LOIERO, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	13054	PERUZZOTTI, WILDE: sul suicidio del giovane carabiniere Gianluca Deledda (4-22252) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i>)	13065
MANFREDI: sulla vigilanza del valico italo-svizzero del ponte di Ribellasca (4-19498) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13056	SARTO: sulla vendita del Forte Sirtori da parte della Consap (4-22299) (risp. MATTARELLA, <i>ministro della difesa</i>)	13067
MILIO: sui controlli effettuati all'ingresso di una discoteca di Lazise (Verona) (4-20348) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13058	SELLA DI MONTELUCE: sulla situazione del tribunale di Biella (4-21097) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	13070
MONTAGNINO: sul conferimento dell'incarico per dirigente presso l'azienda ospedaliera di Caltanissetta (4-18231) (risp. LABATE, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	13059	SERENA ed altri: sul contenuto di una canzone del gruppo musicale dei «99 Posse» (4-20718) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13073
MORO: sul Commissariato agli usi civici del Friuli-Venezia Giulia (4-13863) (risp. LOIERO, <i>ministro per gli affari regionali</i>)	13062	SILIQVINI: sulle società professionali tra avvocati (4-22194) (risp. FASSINO, <i>ministro della giustizia</i>)	13074

BEDIN. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Preso atto del provvedimento del 3 agosto scorso del comitato istituzionale dell’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, con cui veniva riconosciuto che «le principali cause che hanno promosso l’alterazione nell’equilibrio della falda sono da ricercare nell’approfondimento artificiale del letto del Brenta operato attraverso l’estrazione degli inerti» e si stabiliva che «sono temporaneamente vietate lungo l’asta del fiume Brenta le attività di asportazione dall’alveo di materiali litoidi nel tratto compreso tra Bassano del Grappa e Limena»;

constatata la ripresa delle attività di escavazione nell’alveo del Brenta da parte del Magistrato alle acque; in particolare le ruspe stanno lavorando in modo massiccio nel tratto compreso tra Santa Croce Bigolina (Cittadella) e Boschi di Camazzole (Carmignano di Brenta), in provincia di Padova;

osservato che dal Consorzio di bonifica pedemontano Brenta è stata inviata a numerose autorità, tra cui il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, delle finanze e dell’ambiente e all’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico una richiesta di immediata verifica sull’operato del Magistrato alle acque e l’immediato blocco delle escavazioni in atto, attività in palese violazione di quanto disposto con il provvedimento sopra descritto,

si chiede di sapere quale sarà l’intervento nei confronti dei sopra citati enti, affinché venga fatta chiarezza sull’intera vicenda, onde evitare che i provvedimenti promessi si trasformino ancora una volta in un nulla di fatto.

(4-20582)

(28 settembre 2000)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall’Autorità di bacino dell’Alto Adriatico, si precisa quanto segue.

Le attività di asportazione dall’alveo dei materiali litoidi lungo l’asta del fiume Brenta nel tratto compreso tra Bassano del Grappa e Limana, così come evidenziato nel quesito posto, hanno creato un’alterazione dell’assetto quali-quantitativo delle risorse idriche dei corpi superficiali e sotteranei.

Tale alterazione, tuttavia, non è riconducibile esclusivamente all'approfondimento dell'alveo del fiume, ma anche ad altri principali fattori quali:

la diminuita quantità di precipitazioni;

la scorretta gestione delle risorse idriche a causa dei prelievi di ingenti quantità d'acqua dall'acquifero sotterraneo, attraverso i numerosi pozzi (in prevalenza per uso agricolo) da parte non solo di privati ma anche di enti pubblici, e dai prelievi dalle acque superficiali che spesso comportano la completa distorsione dell'acqua dal corpo idrico determinando la perdita della funzione disperdente e ricarica delle falde;

i continui prelievi di acqua di falda provenienti da cave di ghiaia fuori alveo e i cui scavi hanno messo in luce i corpi idrici sotterranei.

Inoltre si deve precisare che, per quanto riguarda l'ipotizzata violazione delle misure di salvaguardia previste dalla delibera dell'Autorità di bacino n. 5 del 3 agosto 2000, il divieto di asportazione dall'alveo di materiali litoidi, che è avvenuto nel periodo compreso tra febbraio e ottobre 2000, è temporaneo. La ripresa delle attività di escavazione non ha contrastato quindi con le misure temporanee di salvaguardia in quanto quest'ultime sono entrate in vigore al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 in data 21 settembre 2000 e, quindi, successivamente al rilascio del nulla osta del 9 febbraio 2000 dell'Autorità di bacino per il piano di regimazione idraulica relativamente alle zone di Santa Croce Bigolina e Boschi di Camazzole in provincia di Padova.

Ciò premesso, si informa l'onorevole interrogante che, in data 18 ottobre 2000, l'Autorità di bacino ha inviato una nota al Presidente del Magistrato delle acque con la quale ha richiesto, a seguito dei recenti eventi di piena che hanno interessato anche il fiume Brenta, che fossero predisposti accurati rilievi che descrivano compiutamente le probabili variazioni morfologiche subite dall'alveo nelle località di Santa Croce e Boschi.

L'Autorità di bacino non ha escluso la possibilità di applicare la delibera n. 5 del 3 agosto 2000, con la conseguente sospensione di ogni attività di proseguimento dei lavori, qualora le mutate condizioni morfologiche locali fossero tali da garantire in sicurezza il regolare deflusso della portata di magra, non sussistendo più le condizioni che a suo tempo hanno supportato il piano di sistemazione.

Allo stato, l'Autorità, sensibilizzata dai numerosi esposti ed osservazioni sull'esecuzione del piano medesimo, sta eseguendo ulteriori accertamenti per verificare gli effetti dell'intervento sul buon regime idraulico e di falda nel fiume Brenta e resta in attesa degli accertamenti richiesti al Magistrato delle acque.

Il Ministro dei lavori pubblici

NESI

(5 febbraio 2001)

BIASCO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con sentenza n. 1337 dell'8 novembre 1988 (n. 3057/88 RG) la V sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso avanzato dal signor Antonio Ricci, nato a Lesina il 10 marzo 1951, avverso la sentenza della corte d'appello di Torino per nullità del processo di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio;

che il caso in esame rientrando nel provvedimento di intervenuta amnistia non ha consentito la possibilità di far emergere l'innocenza dell'interessato;

che di fatto al Ricci non soltanto è stata negata la possibilità di essere sottoposto a regolare processo ma che, all'insaputa dell'interessato, risulta emessa anche apposita sentenza;

che all'interessato è mancata la notifica della fissazione di udienza, peraltro obbligatoria per legge, ed inoltre è stata negata la facoltà di farsi rappresentare da un avvocato,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda intraprendere per conoscere i motivi per i quali al Ricci sia stato negato il diritto ad essere sottoposto ad un regolare processo;

quali motivazioni abbiano indotto i competenti organi giudiziari a non ottemperare a precise norme di legge in virtù delle quali si è pervenuti ad una sentenza all'insaputa dell'imputato e ricorrente, ed in particolare per quali motivi non sia stata rispettata la normativa riguardante la fissazione di udienza, peraltro obbligatoria per legge.

(4-19934)

(5 luglio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Nella sentenza n. 1337 dell'8 novembre 1988 della V sezione penale della Corte di cassazione relativa al caso del signor Ricci si legge testualmente nella parte motiva: «Quanto all'amnistia va poi rilevato che la legge non ne prevede l'accettazione, ma ne consente solo la rinuncia e questa ammette sempre che intervenga prima della pronuncia della sentenza che dichiara non doversi procedere per effetto della suddetta causa estintiva». La Corte prosegue poi nella motivazione della decisione di rigetto osservando che avendo il tribunale di Torino applicato l'amnistia in sede di atti preliminari al dibattimento – facoltà consentita dall'articolo 421 del codice di procedura penale – non si rendeva ovviamente necessaria nella specie l'emissione di alcun decreto di citazione a giudizio. Ha aggiunto la Suprema Corte che lo stesso Ricci era a conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico, essendosi fra l'altro presentato spontaneamente per rendere l'interrogatorio e avendo anche ricevuto rituale contestazione degli addebiti con mandato di comparizione.

In tale situazione la parte interessata ben avrebbe potuto avvalersi tempestivamente del diritto di rinuncia all'amnistia presentando la relativa dichiarazione prima della pronunzia del tribunale, peraltro avvenuta a distanza di anni dal provvedimento di clemenza che risale al 1978.

Alla stregua di quanto sopra esposto non si ravvisano nelle vicende oggetto dell'interrogazione profili che possano giustificare interventi di specifica competenza del Ministero della giustizia, considerato che la sentenza della Suprema Corte è ampiamente motivata e che non è consentito sindacare in sede amministrativa il merito dei provvedimenti giurisdizionali salvo che non ricorrano i vizi estremi di abnormità dell'atto, macroscopica violazione di legge o perseguimento di scopi contrari a quelli di giustizia, ipotesi che gli approfondimenti conseguiti ad opera delle competenti articolazioni ministeriali hanno concordemente escluso nel caso in esame.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(7 marzo 2001)

LAVAGNINI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'Ente Parco dei castelli romani verte in una situazione di bilancio deficitaria con un passivo di oltre 1 miliardo e 600 milioni di lire e con crediti regressi da parte della regione Lazio di circa 3 miliardi, non riscontrando trasferimenti già dall'esercizio finanziario 1998;

che, per assolvere agli oneri e agli obblighi relativi alle 50 persone partecipanti al progetto per i cantieri scuola della regione Lazio l'Ente Parco castelli romani ha dovuto anticipare gli importi necessari a coprirne il costo pari a lire 600 milioni, in attesa di conoscere gli esiti dei nuovi cantieri scuola, progetto che giace ancora negli uffici della regione medesima;

che da oltre un anno l'assessore all'ambiente della regione Lazio non provvede alla nomina di un proprio rappresentante nella giunta nominata, invece, per quanto di competenza, dall'assemblea dell'Ente Parco ormai un anno fa;

che, in analoghe circostanze, l'assessore regionale Hermanin ha assunto decisioni diverse come nel caso del commissariamento del Parco dei monti Simbruini dove nominò il presidente della X comunità montana contrariamente alle disposizioni contenute nell'articolo 14 della legge 29, risultando incompatibili le cariche,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per risolvere la questione dell'impasse politico-amministrativo nel quale versa l'Ente Parco dei castelli romani che, di fatto, si trova a non poter operare con gli organi direttivi parzialmente costituiti a causa della latitante e insostenibile azione della regione Lazio, con ciò penalizzando le attività

di questo e di altri parchi e mancando gravemente nella tutela del patrimonio ambientale.

(4-14616)

(23 marzo 1999)

PALOMBO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, con successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il parco suburbano dei castelli romani, prevedendone il relativo finanziamento a carico della regione Lazio;

che l'articolo 23 della legge 6 ottobre 1997, n. 29, dispone che «gli enti delle aree naturali si avvalgono di proprio personale cui si applicano gli istituti di trattamento giuridico ed economico previsti per i dipendenti regionali»;

che non risultano ancora accreditati al parco i finanziamenti previsti per l'anno 1999 ed i lavoratori dello stesso non hanno potuto percepire lo stipendio;

che il regolare finanziamento del parco suburbano dei castelli romani è condizione essenziale per una corretta gestione dello stesso e per il rispetto dei diritti di coloro che prestano la loro opera,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di rimettere, al più presto, al suddetto Parco, i finanziamenti dovuti per l'anno 1999 e ai dipendenti il loro legittimo corrispettivo;

se ritengano necessario disporre in modo da poter garantire il regolare accreditamento, almeno delle spese correnti;

se trovi, attualmente, applicazione l'articolo 23 della legge 6 ottobre 1997, n. 29.

(4-17476)

(3 dicembre 1999)

RISPOSTA. (*) – In riferimento agli atti parlamentari di cui all'oggetto si fa presente quanto segue. A tutt'oggi i finanziamenti relativi all'anno 1999 per la gestione dell'Ente Parco dei Castelli Romani, nonché il corrispettivo ai dipendenti, sono stati interamente liquidati in data 14 dicembre 2000.

Per quanto concerne le spese del personale, allo scopo di assicurarne il regolare accreditamento, è stata modificata l'intestazione del capitolo regionale n. 13134, sostituendo alla parola contributi la parola oneri.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

L'articolo 23 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è stato modificato dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativamente alla domanda se al personale delle aree protette si applicano gli istituti di trattamento giuridico ed economico previsti per i dipendenti regionali.

Il Ministro per gli affari regionali

LAVAGNINI

(5 marzo 2001)

MANFREDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il valico del ponte di Ribellasca al confine con la Svizzera (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), considerato di secondo ordine, è chiuso dalle ore 24.00 alle ore 05.00 del mattino al transito di qualsiasi autoveicolo;

che da anni la Valle Vigezzo registra un traffico molto consistente di turisti svizzeri e tedeschi che sfruttano il valico di Camedo Ribellasca come passaggio obbligato di transito verso l'Italia;

che gli stessi svizzeri da sempre utilizzano questo valico per passare dal Cantone Vallese al Cantone Ticino;

che un provvedimento interno ha decretato, nel 1995, che la sorveglianza dei valichi di frontiera passasse dal controllo dei carabinieri che hanno una caserma in prossimità del valico, a quello della polizia di frontiera (Ministero dell'interno);

che il Comando di polizia è stanziato nella città di Domodossola e ogni giorno una pattuglia deve recarsi con un'auto di servizio sul posto per l'apertura e la chiusura del valico stesso e ciò comporta costi per gli spostamenti;

considerato:

che esiste di fatto un danno materiale arrecato alle strutture turistico-ricettive e a tutti gli operatori del settore a causa di un mancato introito dovuto per l'appunto alla chiusura notturna del valico, anche perché d'estate e d'inverno si svolgono in Valle Vigezzo decine di manifestazioni culturali e musicali; il bar ed i ristoranti che rimangono aperti tutto l'anno si vedono infatti privati di potenziali clienti che non sono invogliati a trascorrere serate di svago nel territorio vigezzino, consapevoli della chiusura a mezzanotte del valico Ribellasca-Camedo;

che esigenze di altra natura e in particolare di emergenza possano essere considerate normali attraverso un valico stradale;

che se si considera l'importanza della comunicazione stradale in relazione al commercio e allo sviluppo turistico di un territorio, tale problema sta quindi arrecando un danno economico di non poca importanza alla Valle Vigezzo,

si chiede di sapere:

se esistano accordi internazionali in merito oppure semplici accordi ministeriali;

in base a quali considerazioni sia stata decisa a suo tempo la chiusura notturna del valico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un provvedimento urgente che permetta il transito regolare di giorno e di notte dalla Valle Vigezzo alla Svizzera.

(4-19498)

(6 giugno 2000)

RISPOSTA. – Gli orari di chiusura del valico stradale di Ponte Ribellasca sono stati di volta in volta disciplinati con decreti prefettizi, il primo dei quali risale all'ottobre 1933. La materia non ha mai formato oggetto di accordi internazionali o bilaterali.

Attualmente, il versante italiano di detto valico è aperto dalle ore 5 alle ore 24, di ogni giorno, in base ad un decreto del prefetto di Novara del marzo 1963, mentre il versante svizzero è presidiato dalle 14 alle 18 in concomitanza con il maggior flusso di transito dei lavoratori frontalieri. A copertura della rimanente fascia oraria viene effettuato, a cura delle autorità elvetiche, solo un controllo dinamico su strada (cosiddetto «controllo di retrovalico»).

La protrazione, nel periodo 1° luglio 2000 - 30 settembre 2000, dell'orario di apertura del valico dalle 24 alle 5 è stata decisa dal prefetto del Verbano-Cusio-Ossola, su conforme parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, per agevolare il traffico turistico, con esclusione degli automezzi adibiti al trasporto merci.

Ai relativi controlli di frontiera ha provveduto personale appositamente aggregato al settore della polizia di frontiera, nonché della circoscrizione doganale di Domodossola.

Peraltro il monitoraggio effettuato, durante il cennato periodo di sperimentazione, del traffico notturno di persone e mezzi ha fatto registrare un flusso di modesta entità (in media 5 autovetture e 6 persone in uscita dal territorio nazionale e 10 automezzi e 15 persone in entrata al giorno).

Ciò posto, si comunica che è in corso la procedura, prescritta dalle apposite direttive ministeriali, per l'istituzione di un presidio di polizia di frontiera, al fine di consentire l'apertura notturna del valico per l'intero arco dell'anno. A tale scopo è stata avviata l'istruttoria relativa alla proposta avanzata in proposito, nel dicembre scorso, dal prefetto del Verbano-Cusio-Ossola.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(8 marzo 2001)

MILIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

il 14 luglio 2000 un giovane originario del Marocco, Mustapha El Kihal è stato aggredito da quattro addetti della sicurezza della discoteca Caneva World di Lazise (Verona);

a seguito di questo episodio di intolleranza razziale, la discoteca Cosmic di Lazise ha deciso di organizzare per l'11 agosto una serata gratuita come segno di solidarietà per gli immigrati, e di pubblicizzare l'evento trasmettendo su una emittente radiofonica locale Radio Studio Più, il seguente messaggio: «La discoteca Cosmic, locale multietnico, da sempre alla ricerca delle tradizioni musicali delle genti offre a tutti gli immigrati, la notte di venerdì 11 agosto, una speciale festa marocchina. Daniele Baldelli per l'occasione eseguirà una selezione inedita di brani nord-africani. Per tutti i cittadini extracomunitari l'ingresso sarà omaggio. A tutti gli intervenuti verrà offerto un assaggio di *cuscus*»;

sin dall'apertura dei cancelli del locale uomini e mezzi dei carabinieri e della polizia di Stato hanno presidiato l'ingresso della discoteca e a partire da mezzanotte e trenta hanno fermato ed indentificato tutti i presenti, fotocopiandone i documenti;

poco dopo mezzanotte e trenta è sopraggiunta una autovettura dei vigili urbani di Lazise, che ha provveduto a fermare e a portare via un giovane indiano, che si apprestava ad entrare nella discoteca con alcune rose, contestandogli il mancato possesso della licenza rilasciata dal sindaco per la vendita delle rose;

considerato che:

le istituzioni del nostro paese, e le forze dell'ordine in particolare, devono assicurare ai cittadini italiani e a tutte le persone presenti sul nostro territorio il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione;

nessuna ordinanza comunale può negare il diritto di entrare liberamente in discoteca senza esibire licenze o altri improbabili documenti rilasciati dal sindaco;

il comportamento posto in essere dalle forze dei carabinieri, della polizia di Stato e dal comando dei vigili urbani ha di fatto ostacolato l'iniziativa, pienamente legittima – oltre che molto opportuna – del proprietario della discoteca Cosmic di Lazise,

si chiede di sapere:

quali fossero gli inderogabili motivi di ordine pubblico e sicurezza, che abbiano richiesto l'adozione di misure straordinarie come il presidio congiunto della polizia di Stato e dei carabinieri e la schedatura di tutti i frequentatori della discoteca;

se l'operazione delle forze di polizia sia stata coordinata con il comando dei vigili urbani del comune di Lazise che ha deciso di dislocare una sua pattuglia nei pressi di un luogo già presidiato dalle forze dell'ordine e di provvedere al fermo di un giovane indiano sotto lo sguardo degli agenti di polizia che lo stavano identificando.

(4-20348)

(19 settembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione alla manifestazione musicale organizzata in data 11 agosto 2000 presso la discoteca «Cosmic» di Lazise (Verona) in segno di solidarietà nei confronti di un cittadino marocchino vittima di un'aggressione, si comunica quanto segue.

La questura di Verona, venuta a conoscenza tramite il comando compagnia dell'Arma dei carabinieri di Peschiera del Garda della programmata serata musicale nonché della richiesta del gestore del locale di far intervenire le forze dell'ordine onde garantire il tranquillo svolgimento della festa, predisponeva per la circostanza uno specifico servizio di vigilanza e di ordine pubblico.

Tale dispositivo prevedeva l'impiego di 15 operatori della polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, di cui 5 posti a presidio dell'ingresso del parcheggio della discoteca e i restanti 10 collocati a distanza di un chilometro lungo la strada statale n. 249.

Accanto a questo sistema di vigilanza fissa veniva attivato un modulo operativo dinamico lungo la predetta arteria e nell'abitato di Lazise, utilizzando due volanti della polizia di Stato.

Il dispositivo in questione contemplava, altresì, due pattuglie della polizia municipale destinate al controllo dei flussi di traffico particolarmente intensi in quel periodo dell'anno.

Nel corso della vigilanza una delle due pattuglie della polizia municipale fermava un venditore ambulante di origine pachistana che, dai successivi accertamenti, risultava privo sia di permesso di soggiorno che di licenza di commercio.

Nei confronti di quest'ultimo gli operatori procedevano alle relative contestazioni.

Nel contempo, all'interno del parcheggio della discoteca, venivano identificati altri 12 extracomunitari a carico dei quali non si riscontravano violazioni di legge.

Il servizio di vigilanza cessava alle ore 4 del 12 agosto 2000, un'ora dopo la chiusura del locale da ballo, senza che si registrasse alcun incidente tra i partecipanti all'evento.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(8 marzo 2001)

MONTAGNINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con delibera n. 643 del 10 giugno 1998 l'azienda ospedaliera di Caltanissetta ha indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente II livello di medicina nucleare, successivamente pubblicato sulla GURS n. 7 del 27 giugno 1998;

che con delibera n. 1363 del 30 novembre 1998 è stata nominata la commissione del concorso in oggetto, la quale si è riunita per la prima volta nel febbraio del 1999;

che, in relazione all'esclusione di due candidati che avevano presentato domanda, la commissione ha chiesto due pareri all'amministrazione circa la sussistenza dei requisiti da possedere, e più precisamente:

per il dottor La China, in possesso di diploma della scuola di specializzazione in medicina nucleare, il servizio prestato in medicina nucleare (minimo sette anni), nonostante negli atti del concorso fosse allegata una certificazione del primario di radiologia e medicina nucleare per un periodo di gran lunga superiore ai sette anni minimi previsti;

per il dottor Tramontana (privo del diploma di specializzazione in medicina nucleare), se l'idoneità a primario di medicina nucleare, dallo stesso posseduta, potesse essere sostitutiva del suddetto diploma di specializzazione;

che l'amministrazione, con notevole ritardo rispetto alla richiesta della commissione, ha posto un quesito al Ministero della sanità in merito alla necessità del possesso del titolo di scuola di specializzazione in medicina nucleare quale requisito indispensabile per la partecipazione al concorso di dirigente di II livello nella disciplina;

che il Ministero della sanità, con nota del 10 luglio 1999, ha risposto al quesito esprimendosi in maniera tassativamente affermativa: «comunque necessita del diploma di scuola di specializzazione per partecipare al concorso»;

considerato:

che, con delibera n. 566 del 13 maggio 1999, l'amministrazione ha surrogato il presidente della commissione esaminatrice motivando che, alla data del 13 maggio 1999, essa risultava inadempiente in relazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 592 del 1992, nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997; tale motivazione non appare veritiera in quanto, nei febbraio 1999, la commissione si era regolarmente insediata ed aveva prodotto atti con la richiesta di parere sulla sussistenza dei requisiti dei due candidati;

che nel settembre 1999 il neo presidente ha riformulato lo stesso quesito che, stavolta, trovava risposta da parte dell'amministrazione nei seguenti termini evasivi: «Dal fascicolo personale del dottor La China risulta che lo stesso presta servizio presso il servizio di radiologia»;

che la commissione, riunitasi nel novembre 1999, con nota del 4 novembre 1999, protocollo 015604, ha escluso i due candidati con le seguenti motivazioni:

il dottor Tramontana, in conseguenza della risposta del Ministero della sanità (assenza del diploma di specializzazione in medicina nucleare);

il dottor La China perché non in possesso dei sette anni di servizio nella disciplina di medicina nucleare, ciò malgrado agli atti del concorso esistesse l'attestato del primario del servizio di radiologia e medicina nucleare che affermava il contrario, nonostante tale fosse, comunque, la situazione reale esistente - di fatto e di diritto - constando

agli atti dell'amministrazione, fino alla data del 18 novembre 1997, l'unicità del servizio di radiologia e medicina nucleare;

che, a seguito dell'esclusione, il dottor La China ha presentato ricorso al TAR di Palermo ed è stato riammesso al concorso, atteso che il TAR ha ritenuto di potersi esprimere nel merito nonostante la costituzione dell'ente nei confronti del ricorrente, mentre il dottor Tramontana, presentato ricorso al giudice del lavoro e con la contumacia dell'ente, è stato riammesso al concorso con sentenza dello stesso giudice;

che, nella riunione del 28 gennaio 2000, la commissione del concorso ha riammesso entrambi i concorrenti;

ritenuto che l'atteggiamento dell'amministrazione dell'azienda ospedaliera di Caltanissetta nei confronti del dottor La China sia manifestamente discriminante in quanto:

l'amministrazione si è costituita contro il ricorso dello stesso, contrariamente a quanto ha fatto in relazione al ricorso del dottor Tramontana;

essendo, fino alla data del 18 novembre 1997, il servizio di radiologia e medicina nucleare un servizio unico e avendovi il dottor La China prestatore servizio alle dipendenze dello stesso ente dal 1980 la certificazione rilasciata dall'amministrazione - dal fascicolo personale del dottor La China risulta che lo stesso presta servizio presso il servizio di radiologia - circa il possesso dei sette anni di servizio risulta volontariamente evasiva ed errata; infatti, con delibera n. 1228 del 18 novembre 1997 si è proceduto, da parte del direttore generale dell'azienda ospedaliera S. Elia, allo scorporo del servizio di medicina nucleare dal servizio di radiologia e medicina nucleare, con assegnazione al citato servizio autonomo di un posto di dirigente medico di II livello di medicina nucleare, mediante lo scorporo «dalla dotazione organica del servizio di radiologia e medicina nucleare» di un posto da dirigente di primo livello,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire:

per acquisire le motivazioni che hanno indotto il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Caltanissetta a:

surrogare il presidente della commissione del concorso di dirigente di II livello di medicina nucleare;

certificare il servizio del dottor La China come prestatore nel servizio di radiologia invece che nel servizio di radiologia e medicina nucleare;

assumere un atteggiamento contraddittorio e discriminante, costituendosi soltanto nel ricorso al TAR presentato dal dottor La China;

per garantire il rispetto della vigente normativa circa l'obbligo del possesso del requisito del diploma di scuola di specializzazione per partecipare al concorso, come confermato dal Ministero della sanità, che rischia di essere compromesso dalla decisione del giudice del lavoro che potrebbe avere conseguenze dirompenti per i concorsi di diri-

gente medico di II livello, in tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale.

(4-18231)

(17 febbraio 2000)

RISPOSTA. – In relazione all'atto parlamentare indicato in oggetto, si comunica, per quanto di propria competenza, che, ai fini dell'ammissione alla selezione per l'incarico quinquennale di dirigenti di secondo livello di medicina nucleare, non si può prescindere – come del resto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 – dal possesso della corrispondente specializzazione in medicina nucleare.

Si conferma, pertanto, il parere espresso con nota 19 luglio 1999, n. DPS.IV/9/16/925, dal competente Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

LABATE

(7 marzo 2001)

MORO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste da circa un anno è vacante la carica di commissario regionale;

che il suddetto ufficio è attualmente affidato ad un solo commissario aggiunto, il quale, a causa di altri incarichi istituzionali a lui affidati, non può far fronte in maniera adeguata a questo impegno;

che la ridotta funzionalità del commissariato per il Friuli-Venezia Giulia comporta inoltre un rallentamento delle rilevanti funzioni amministrative di competenza di questo ufficio;

che soprattutto questa situazione impedisce la definizione dell'ormai ultrasettantennale ritardo delle operazioni di accertamento delle terre civiche (usi civici) nella maggioranza dei comuni giuliani; ciò è fonte di gravi incertezze giuridiche sulla natura delle terre, con conseguente rischio di dispersione del patrimonio della collettività;

che i ritardi e le disfunzioni evidenziate sono già state oggetto di censura da parte del difensore civico del Friuli-Venezia Giulia nel suo ultimo rapporto, pubblicato nel marzo 1998;

che tra gli ultimi episodi che evidenziano la necessità di un intervento immediato l'interrogante segnala l'astensione pronunciata il 23 marzo 1998 dall'attuale commissario aggiunto in una causa riguardante circa 900 ettari di boschi di rilevante interesse ambientale, situati nel comune di Ravascletto (Udine);

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda al più presto intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di sollecitare la nomina, in tempi brevi, del nuovo commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

(4-13863)

(2 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Risulta, da notizie acquisite dal Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia che il dottor Ettore Del Conte, commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ha lasciato il servizio attivo presso l'amministrazione della giustizia il 1° gennaio 1998 e che l'unico magistrato assegnato al Commissariato agli usi civici era il dottor Edoardo Cola.

In conseguenza di una precisa volontà del legislatore regionale (legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni) il Commissariato agli usi civici esercita, tuttora, funzioni amministrative per conto della regione.

Con deliberazione n. 529 del 19 febbraio 1999, perdurando la vacanza dell'incarico summenzionato, la giunta regionale ha conferito mandato al presidente di rappresentare la situazione al Consiglio superiore della magistratura, invitandolo a dare corso al provvedimento in questione.

Il decreto di nomina del dottor Edoardo Cola commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nella regione Friuli-Venezia Giulia è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 15 del Ministero della giustizia in data 15 agosto 2000.

In data 4 settembre 2000 la regione ha provveduto a redigere verbale di immissione in possesso delle nuove funzioni.

Il Ministro per gli affari regionali

LOIERO

(5 marzo 2001)

PASTORE. – *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che nel mese di maggio 1999 numerose bombe sono state gettate nel mare Adriatico dai velivoli della NATO, impegnati nell'ambito delle operazioni sul territorio della Serbia;

che il Governo italiano, all'epoca, ha interdetto alla pesca alcuni tratti del mare Adriatico per consentire lo svolgimento di interventi di bonifica, allo stato attuale non ancora completati;

che il perdurare dell'incertezza relativamente alla localizzazione degli ordigni individuati, oltre a mettere a repentaglio l'incolumità dei pescatori, ha ostacolato per molto tempo le attività economiche legate alla pesca;

che le recenti notizie diffuse in relazione ai possibili effetti sull'uomo degli ordigni all'uranio impoverito creano nuovo allarme presso i pescatori della zona;

prima che si diffondano allarmi del tutto ingiustificati anche in riferimento alla quantità del pescato, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano sollecitare la NATO affinché sia resa nota in tempi brevissimi la natura degli ordigni presenti sul fondo del mare Adriatico;

se i Ministri siano a conoscenza di eventuali effetti sul pescato prodotti dai componenti degli ordigni che giacciono sul fondo marino;

se i Ministri intendano assumere immediati provvedimenti per determinare i possibili rimedi alla situazione, informando in modo corretto, tempestivo ed esaustivo l'opinione pubblica nazionale.

(4-22332)

(22 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Il Governo italiano ha ricevuto dalle autorità NATO specifiche e dettagliate informazioni sulle aree di rilascio (*jettison areas*) di ordigni durante la campagna aerea in Kosovo nel 1999, sulla loro fluttuazione nel tempo e sulla entità e natura degli ordigni rilasciati.

Gli ordigni segnalati sono complessivamente 235. Per quanto attiene l'utilizzo di ordigni a caricamento speciale, pur risultandone l'impiego nel corso delle operazioni in Kosovo, fra gli ordigni recuperati nel mare Adriatico non sono stati rinvenuti proiettili all'uranio impoverito.

Al riguardo, a seguito dei recenti eventi sulla questione dell'uranio impoverito, si evidenzia che in occasione del Consiglio Atlantico del 10 gennaio è stato costituito un Comitato *ad hoc*, con la funzione di foro di concertazione e scambio di informazioni, dati, statistiche e relazioni scientifiche sulle eventuali, possibili implicazioni sanitarie dell'utilizzazione dell'uranio impoverito.

Nel corso della riunione del Comitato, che si è tenuta martedì 16 gennaio 2001, è stata illustrata l'attività per raccogliere i dati necessari a predisporre per la Bosnia una mappa di precisione ed accuratezza analoga a quella messa a disposizione per il Kosovo. In quella sede, tra l'altro, circa la possibilità che durante le operazioni in Bosnia e Kosovo gli aerei alleati abbiano sganciato munizionamento all'uranio impoverito in Adriatico, le autorità militari alleate hanno chiarito che non vi è stato sganciamento in mare di tale munizionamento, anche perché i proiettili all'uranio impoverito non dispongono di meccanismi di sganciamento, non essendo bombe.

Sul piano operativo fin da maggio 1999 è stata avviata l'attività di ricerca e bonifica in Adriatico con unità della Marina militare italiana, cui si sono affiancate unità della Forza di «contromisure mine» della NATO della regione Nord e della Forza di «contromisure mine» del Mediterraneo. Complessivamente in Adriatico hanno operato per oltre tre mesi almeno quindici unità cacciamine. Ciò ha consentito di

raggiungere nelle aree di rilascio un grado di sicurezza che ragionevolmente può giudicarsi elevato, pur nella consapevolezza che in questo tipo di attività non potrà mai esistere la garanzia assoluta, come dimostrano i ritrovamenti che ancora oggi di frequente avvengono, sia in mare che sul territorio nazionale, di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale.

Proprio nella considerazione che non è possibile escludere l'eventualità del ritrovamento di altri ordigni, finiti fuori dalle aree segnalate a causa delle dinamiche di caduta degli ordigni stessi lungo traiettorie condizionate da fattori atmosferici esterni o da fattori ambientali marini, ovvero come conseguenza del trascinarsi da parte di reti da pesca, la Difesa ha ritenuto opportuno mantenere in Adriatico alcuni cacciamine per i necessari interventi. Infatti, a seguito del ritrovamento di ulteriori ordigni sia da parte delle citate unità, sia da parte di alcuni motopesca, dall'ottobre 1999, è stata disposta una ulteriore campagna di bonifica con cinque cacciamine della Marina militare.

Questa ulteriore fase di bonifica, conclusasi il 20 maggio 2000, ha sicuramente ricondotto a significativi margini di sicurezza l'esercizio delle attività di pesca nell'area, pur non potendosi escludere con certezza possibili futuri rinvenimenti.

Il Ministro della difesa

MATTARELLA

(7 marzo 2001)

PERUZZOTTI, WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nella giornata di domenica 9 luglio 2000 un carabiniere di 26 anni, Gianluca Deledda, in servizio presso il nucleo radiomobile di Treviglio (Bergamo), si è suicidato con la propria pistola di ordinanza;

che il carabiniere Deledda aveva partecipato domenica 4 giugno come rappresentante dell'UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri) al raduno di Pontida organizzato dalla Lega Nord, forza politica rappresentata nel Parlamento della Repubblica italiana, sia alla Camera dei deputati che al Senato,

si chiede di conoscere:

se risulti che il suicidio del carabiniere Deledda sia da attribuire a pressioni coercitive attuate nei suoi confronti, in quanto componente di detta associazione (voci confermate da alcuni colleghi affermano che il giovane milite era molto preoccupato perchè temeva di essere radiato dall'Arma);

se corrisponda al vero che sia in atto nell'Arma dei carabinieri una schedatura sistematica di quanti appartengono o solo condividono l'impegno dell'UNAC;

se non si ritenga di avviare un'indagine per verificare eventuali responsabilità da parte di terzi nella morte del giovane Deledda.

(4-22252)

(20 febbraio 2001)

RISPOSTA. – La vicenda del suicidio del giovane carabiniere Gianluca Deledda è stata già oggetto di specifiche interrogazioni parlamentari dell'onorevole Borghezio (n. 3-06004), svolta alla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 2000, alla quale ha fornito risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, e degli onorevoli Rizzi e Borghezio (n. 5-08107), svolta il 25 gennaio 2001, dinanzi alla IV Commissione difesa della Camera, dal Sottosegretario di Stato per la difesa onorevole Gianni Rivera.

In quelle circostanze è stato evidenziato che, allo stato, non esistono elementi obiettivi che consentano di stabilire l'esistenza di un nesso tra il tragico gesto del militare e le presunte azioni persecutorie poste in essere dall'amministrazione militare. Al riguardo, si deve aggiungere che neppure l'accertata appartenenza del militare all'UNAC è stata motivo di provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Con riferimento, poi, alla presunta attività di «schedatura», che sarebbe stata posta in essere dall'Arma dei carabinieri nei confronti dei rappresentanti dell'UNAC, si deve specificare che, su delega della procura militare di Napoli, sono state avviate delle indagini che si inseriscono a pieno titolo nelle attività istituzionali proprie dell'Arma dei carabinieri.

Tali indagini preliminari, coperte dal segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale ed attuate secondo precise modalità stabilite dalla stessa autorità giudiziaria, sono ancora in fase di svolgimento, data la complessità e la quantità degli accertamenti richiesti. In tale contesto, stante la pendenza della fase istruttoria e considerata la rilevanza delle questioni oggetto di indagine, ogni valutazione non può che essere rinviata all'esito del procedimento penale in esame.

È, tuttavia, da escludersi che l'Arma dei carabinieri abbia mai esercitato pressioni di alcun genere nei confronti dei militari aderenti all'UNAC. I provvedimenti posti in essere nei riguardi degli appartenenti a detta associazione sono stati adottati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare, finalizzate al puntuale controllo del comportamento del personale di ogni grado, anche fuori servizio, in ragione degli obblighi che derivano dal particolare *status* militare.

In ultimo, si rappresenta che l'amministrazione militare ha già reso le informative relative alla tragica vicenda del suicidio del giovane carabiniere Gianluca Deledda alle autorità giudiziarie competenti. Pertanto

allo stato degli atti l'attività di indagine viene svolta a beneficio e su richiesta dell'autorità giudiziaria inquirente.

Il Ministro della difesa

MATTARELLA

(7 marzo 2001)

SARTO. – *Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività culturali.*

– Premesso:

che la Consap ha pubblicato inopinatamente un avviso di vendita in cui sono inseriti Forte Sirtori a Spinea (Venezia), il cui prezzo è stato stimato in 860 milioni di lire, e Forte Alberoni, stimato 4 miliardi e 194 milioni di lire;

che il prossimo 11 dicembre scade il termine entro cui presentare offerte per l'acquisto dei due forti;

che il prezzo stimato risulta in ogni caso eccessivo, trattandosi di immobili vincolati, e non sono mai stati esplicitati i criteri di stima;

che il comune di Spinea ha chiesto di acquisire Forte Sirtori, ma ad un prezzo inferiore a quello stimato dalla Consap e che tenga conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dell'utilizzazione da parte dell'ente locale;

che se il Forte fosse venduto a privati se ne comprometterebbe la fruizione pubblica e ne sarebbero messe a rischio le valenze architettoniche ed ambientali;

che la messa in vendita contrasta con quanto assicurato dal Ministro della difesa il 20 ottobre 2000 nel corso della sua visita a Venezia, allorquando aveva garantito che nessun bene del Campo trincerato di Mestre sarebbe stato venduto prima di un approfondito confronto con gli enti locali interessati ad un riutilizzo sociale e culturale di queste strutture;

che tale assicurazione del Ministro è stata fatta tenendo conto del regolamento già emanato che limita e regola la vendita del patrimonio demaniale di interesse storico-artistico; di quanto approvato al Senato nel disegno di legge collegato alla finanziaria sulla valorizzazione degli immobili demaniali ove si conferma l'applicazione di detto regolamento anche all'elenco degli immobili affidati alla Consap e la possibilità di applicare ai medesimi l'attribuzione gratuita del 51 per cento agli enti locali con la formazione di società miste; di quanto ancora disposto nella legge finanziaria per il 2001, già approvata alla Camera dei deputati, che prevede l'eventuale riduzione del prezzo di stima in sede di Conferenza dei servizi, tenendo conto degli scopi pubblici, sociali e culturali degli enti locali richiedenti;

che si è saputo della possibile presenza di ordigni esplosivi nel Forte Sirtori solo in seguito all'emanazione di un bando per lo smantellamento, quando invece il Forte è stato dato in gestione provvisoria al comune di Spinea senza avvertire di tali gravi rischi;

considerato che la dismissione di tali beni non può avvenire se non dietro esplicito e formale consenso del Ministero per i beni e le attività culturali trattandosi di beni vincolati,

si chiede di sapere:

come mai il prezzo di stima sia così alto e se abbia veramente tenuto conto dei vincoli di carattere storico-artistico delle fortificazioni;

come mai non sia stato avvisato il comune di Spinea, che ha avuto in gestione temporanea Forte Sirtori, della presenza di ordigni esplosivi, rivelata solo con l'emanazione del bando per lo sminamento;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda intervenire subito per impedire l'alienazione a privati del Forte Sirtori, tenendo conto dell'interesse storico-artistico dell'immobile in oggetto, della sua conservazione e del mantenimento nel tempo della pubblica fruizione;

se il Ministro della difesa intenda sospendere con urgenza la procedura della vendita, essendo in particolare stato richiesto Forte Sirtori dal comune di Spinea e avendo il Governo inserito nella legge finanziaria per il 2001 l'articolo sopracitato che in particolare rinvia alla Conferenza dei servizi con gli enti locali che richiedano l'immobile.

(4-22299)

(21 febbraio 2001)

RISPOSTA. - È necessario preliminarmente precisare che la procedura di vendita del Forte Sirtori, da parte della CONSAP, si è svolta con regolarità e trasparenza.

Infatti, in data 17 luglio 2000, è stato comunicato al comune di Spinea, alla provincia di Venezia ed alla regione Veneto il prezzo di vendita del Forte per consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto, per gli enti locali e territoriali, dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 488 del 1999.

Quindi, a termini di legge scaduti (45 giorni dalla notifica), il comune di Spinea, in data 19 settembre 2000, ha chiesto di acquisire la documentazione relativa alla congruità della stima dell'immobile. Tale documentazione è stata fornita dalla società CONSAP in data 17 ottobre 2000.

Successivamente, il comune di Spinea non ha inoltrato richieste di ulteriore documentazione, né ha formalizzato l'esercizio del diritto di prelazione. Allo stesso modo non vi è stata alcuna comunicazione da parte della provincia di Venezia e della regione Veneto. Pertanto, l'immobile è stato messo all'asta con la pubblicazione di un avviso di vendita sul «Sole 24 Ore» e sul «Gazzettino» del 31 ottobre 2000, ove veniva specificato che lo stesso era soggetto a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999 (*ex* legge n. 1089 del 1939).

Per quanto attiene all'asserito eccessivo prezzo di stima del forte (lire 860.000.000) si rappresenta che lo stesso è stato ritenuto congruo dalla commissione di congruità prevista dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge n. 662 del 1996. Al riguardo, si osserva che in nes-

sun caso il valore di un bene immobile si può deprezzare per motivi di interesse storico-artistico, semmai tale aspetto ne incrementa il valore.

Inoltre, occorre tenere presente che in sede di asta sono state presentate quattro offerte, tutte superiori ad un miliardo di lire (la migliore è stata pari a lire 1.312.000.000), di gran lunga superiore al prezzo a base d'asta che, come si è detto, è stato pari a 860 milioni.

Conseguentemente, la CONSAP ha sottoscritto in data 25 gennaio 2001 il contratto preliminare di vendita dell'immobile a favore della SAROS srl di Padova, con la clausola che l'alienazione dello stesso è subordinata alla concessione, da parte del soprintendente regionale ai beni ed alle attività culturali del Veneto, della prescritta autorizzazione. Tale autorizzazione verrà richiesta dalla Difesa, allegando copia del preliminare di vendita e la documentazione prodotta dall'acquirente relativa a misure di conservazione, destinazione d'uso e modalità di pubblica fruizione del bene, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 19, comma 8, del «Regolamento recante disciplina delle alienazioni dei beni immobili del demanio storico ed artistico».

Pertanto, al momento, occorrerà attendere l'esito della valutazione del progetto di ristrutturazione, elaborato dall'aggiudicatario, da parte del soprintendente regionale del Veneto.

In tale quadro, pur riconoscendo la volontà degli enti locali e territoriali interessati ad acquisire i suddetti beni in via prioritaria a titolo gratuito, si ritiene che, così come si sono svolti i fatti, non possa essere rivolto alcun addebito nei confronti della Difesa, stante la mancata formalizzazione del diritto di prelazione da parte del comune di Spinea o degli altri enti territoriali.

Sulla problematica delle dismissioni, tuttavia, in futuro si potrà operare diversamente. Infatti, come evidenziato dal Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Ostillio, nel convegno tenutosi a Venezia il 27 gennaio 2001, con la legge finanziaria per il 2001 è stata introdotta, in materia di alienazioni dei beni immobili, la procedura della conferenza dei servizi con gli enti locali. Tale procedura ha lo scopo di concordare prezzi che agevolino gli enti locali nella loro acquisizione.

I comuni potranno così acquisire i beni a prezzi anche diversi rispetto al valore teorico di mercato degli immobili, a condizione, però, che mettano a disposizione della Difesa, in permuta, altre aree per la costruzione di alloggi per i militari, esigenza, questa, particolarmente sentita. Per quanto concerne, invece, la bonifica del Forte Sirtori da possibili ordigni esplosivi, recentemente appaltata ad una ditta dalla 5^a Direzione Genio militare di Padova, si rappresenta che l'immobile - già utilizzato in precedenza come deposito munizioni ed esplosivi - è stato già sottoposto a bonifica in superficie, all'atto della sua disattivazione. L'attuale attività viene svolta al solo scopo precauzionale, in profondità ed in luoghi non accessibili del Forte quali pozzi, cunicoli e condotti interrati, per offrire maggiori garanzie di sicurezza. Ne consegue che nessun pregiudizio è stato arrecato alla pubblica incolumità durante le

visite al Forte organizzate dal comune di Spinea, su autorizzazione della Difesa.

Il Ministro della difesa

MATTARELLA

(7 marzo 2001)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il tribunale di Biella presenta una cronica carenza di personale, fatta presente dallo scrivente al Ministero in più di una circostanza;

che la situazione del personale amministrativo del tribunale è la seguente:

		<i>Organico</i>	<i>In servizio</i>	<i>Vacanza</i>
Dirigente	Dir.	1	1	0
Direttore di Cancelleria	Dir. Canc. C3	2	1	1
Funzionari di Cancelleria	Canc. C2	3	2	1
Collaboratori di Cancelleria	Canc. C1	10	8	2
Assistenti giudiziari	Canc. B3	4	4	0
Operatori amministrativi	Oper. Giud. B2	14	12	2
Dattilografi	Oper. Giud. B1	3	2	1
Conducenti di automezzi	Aus. Aut. B1	1	1	0
Addetti ai servizi ausiliari	Aus. A1	4	3	1
	TOTALE . . .	42	34	8
			(vacanze)	(presenze)

che la situazione del personale UNEP è la seguente:

		<i>Organico</i>	<i>In servizio</i>	<i>Vacanza</i>
Collaboratori		3	2	1
Direttore di Cancelleria		5	3	2
Funzionari di Cancelleria		3	2	1
	TOTALE . . .	11	7	4
			(vacanze)	(presenze)

che in base al quadro sopra delineato, e su un totale di 53 unità in organico, si registrano oggi complessivamente 41 presenze e 12 vacanze;

che la percentuale di vacanza è, conseguentemente, del 13 per cento;

che il valore di tale percentuale ostacola l'efficiente funzionamento degli uffici;

che due funzionari C2, un collaboratore C1 e un operatore amministrativo B2 hanno proposto istanza di trasferimento ad altra sede-ufficio;

che un assistente B3 ha chiesto il pensionamento con effetto dal 1° aprile 2001;

che il trasferimento dei due funzionari sopra riportati priverebbe l'ufficio della figura del funzionario C2, e le cancellerie rimarrebbero prive del loro naturale e fattivo dirigente;

che, in aggiunta, una collaboratrice UNEP (coordinatore dell'ufficio) è in congedo per maternità;

che esiste il concreto rischio che entro breve tempo l'organico presente dell'ufficio, già di per sé carente, venga ulteriormente ridotto a 36 unità, lasciando scoperte ben 17 unità di personale, su un totale di 53;

che ciò porterebbe la percentuale di vacanza alla soglia di oltre il 16 per cento;

che, qualora non si provveda a bloccare i predetti trasferimenti o a sostituire gli operatori trasferiti con altrettanto personale, gli uffici del tribunale di Biella vedranno in gran parte ridotte le possibilità di funzionamento;

che ciò avrebbe incidenza sia sul settore civile che su quello penale, che sono già al limite per l'enorme arretrato assorbito dalla incorporata pretura;

che tale situazione è paradossale e iniqua per un circondario, quale la provincia di Biella, nota per essere un centro sia industriale e commerciale che sente la necessità di una giustizia funzionante;

che il presidente del tribunale di Biella ha già esposto dettagliatamente tali considerazioni nella nota del 12 ottobre 2000 (protocollo 1184), indirizzata al Ministro della giustizia e al presidente della Corte d'appello di Torino,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Ministro non ritenga opportuno concedere i richiesti trasferimenti solo in presenza di una contestuale sostituzione del personale trasferito;

se il Ministro, considerata la cronica carenza di personale del tribunale di Biella, non ravvisi l'opportunità di provvedere con urgenza alla copertura dei residui posti vacanti.

(4-21097)

(7 novembre 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, la competente articolazione ministeriale ha rappresentato che, per quanto riguarda il tribunale di Biella, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado, a fronte della modesta flessione della dotazione di personale di magistratura è peraltro corrisposto un ampliamento, in ragione di un posto di dattilografo (ora operatore giudiziario B1), della dotazione organica di personale amministrativo.

Con successivo provvedimento del 6 giugno 2000 è stato inoltre disposto l'aumento di un posto di direttore di cancelleria.

In relazione poi a quanto lamentato dall'onorevole interrogante a proposito del prossimo trasferimento di due cancellieri della posizione economica C2, di uno della posizione economica C1 e di un operatore giudiziario della posizione economica B2, la citata articolazione ministeriale ha fatto presente che i due cancellieri della posizione economica C2 (già funzionari di cancelleria, ottava qualifica funzionale) hanno ottenuto, a domanda, il trasferimento, uno alla procura della Repubblica di Biella e l'altro al tribunale di Roma.

La data del possesso ai due cancellieri C2 sarà fissata previa verifica comparativa delle esigenze del tribunale di Biella e degli uffici che devono ricevere il personale trasferito, nonché delle esigenze personali dei diretti interessati.

Per quanto concerne il personale della figura professionale del cancelliere, posizione economica C1, si rappresenta che un impiegato con tale qualifica aveva ottenuto la proposta di trasferimento ad altra sede, ma ha successivamente presentato istanza di revoca del trasferimento. Pertanto, lo stesso continuerà a prestare servizio presso il tribunale di Biella.

È stato inoltre chiesto dalla procura della Repubblica di Biella, l'avvio della procedura di spostamento di ufficio di un operatore giudiziario della posizione economica B2.

Tale richiesta è stata trasmessa per un parere al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, stante il parere contrario espresso sia dal presidente della corte d'appello di Torino che dal presidente del tribunale di Biella.

È stato inoltre fatto presente che nel tribunale di Biella è presente sia il dirigente amministrativo che il direttore di cancelleria e che è stato trasferito al tribunale di Biella un operatore giudiziario proveniente dal tribunale di Massa. Con decreto ministeriale del 30 dicembre 2000, attuativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2000, è stato realizzato un intervento preliminare, con il quale la dotazione organica dell'ufficio è stata ampliata di complessive tre unità, due delle quali nell'ambito della figura professionale di cancelliere, posizione economica B3.

Per quanto attiene queste ultime, la copertura (e quindi l'immediata e concreta efficacia del provvedimento di aumento) verrà assicurata in tempi ristretti mediante assunzione di personale dalle graduatorie esistenti e relative a concorsi già espletati.

Detta circostanza consentirà di disporre presso l'ufficio di risorse umane e professionali ulteriori proprio nella posizione economica e figura professionale generalmente considerata di maggiore rispondenza alle esigenze operative di ciascun ufficio giudiziario, in special modo di quelli giudicanti.

In ordine alle vacanze nella posizione economica C1 della medesima figura professionale di cancelliere, sono in corso di definizione sepa-

rate procedure (una riammissione in servizio ed uno spostamento nell'ambito della stessa sede) dirette ad assicurare l'effettiva presenza del personale presso l'ufficio.

Per il posto di A1 ausiliario, pubblicato con telex del 15 novembre 2000, è in corso di definizione l'esame delle domande presentate dal personale che consentirà, in presenza di aspiranti, di procedere alla relativa copertura.

Per quanto attiene infine alle vacanze riscontrabili presso l'ufficio NEP, non considerando i posti di nuova istituzione destinati ai processi di riqualificazione del personale in servizio, si procederà tempestivamente alla pubblicazione ed all'esito, in presenza di aspiranti legittimati, alla relativa copertura.

L'intervento complessivo realizzato, all'esito della definizione delle predette procedure, consentirà di far fronte alle più immediate e pressanti esigenze manifestate dal presidente del tribunale di Biella.

Ulteriori esigenze, ove permangano condizioni di disagio, potranno essere valutate all'esito della emanazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri determinativo delle dotazioni organiche, allo stato in corso di definizione.

La prevista attribuzione di ulteriori contingenti di posti nelle posizioni economiche oggetto, con il precedente provvedimento, delle più significative riduzioni consentirà di sanare eventuali incongruenze nella provvisoria distribuzione delle risorse organiche operata con il citato decreto ministeriale del 30 dicembre 2000, nonché nel caso specifico di adottare, ove occorra, iniziative ancor più incisive in favore dell'ufficio di Biella.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(7 marzo 2001)

SERENA, MANTICA, DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel corso della manifestazione «Estate romana» il gruppo musicale dei «99 Posse» si è esibito nel canto di una canzone intitolata «Rigurgito antifascista», nella quale si afferma che «l'unico fascista buono è quello morto» e il cui ritornello è: «se vedo un punto nero ci sparo a vista» ed ha incitato i presenti ad abbattere la stele del Foro italico con la scritta «Mussolini Dux»;

che la risposta del pubblico presente, eccitato da tanto ardore, è consistita nel levarsi di una selva di pugni chiusi e il simbolo delle tre dita, ad indicare la P.38,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che in tali manifestazioni si debbano ravvisare gli estremi di istigazione a delinquere, apologia di reato, violazione della «legge Mancino» per incitamento all'odio ideologico;

per quale motivo, proprio in un momento in cui sono riapparse le Brigate rosse, si permetta a qualcuno di dire e/o agire in termini proibiti per legge ad altri.

(4-20718)

(11 ottobre 2000)

RISPOSTA. – I componenti del gruppo musicale «99 Posse», che hanno tenuto di recente numerosi concerti anche nella capitale, appartengono al centro sociale autogestito «Officina 99» di Napoli.

In occasione di episodi verificatisi nel corso di alcune esibizioni, il complesso è stato oggetto di reiterate segnalazioni, anche da parte della questura di Roma, all'autorità giudiziaria competente, per alcuni reati, tra i quali figura la pubblica istigazione ed apologia a commettere delitti contro la personalità dello Stato.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(8 marzo 2001)

SILIQINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con l'articolo 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi della direttiva n. 98/5/CE del Parlamento europeo;

che in tale articolo 19 al comma 2, lettera e), vengono stabilite precise regole per la «società professionale tra avvocati» e quindi «tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale... esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi»;

che in tale articolo 19 al comma 2, lettera g), si prescrive che «sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e);

che tale limitazione è stata introdotta nel testo legislativo originario presentato dal Governo in considerazione di quanto emerso dal dibattito aperto nel paese in seguito alle iniziative di riforma in materia di libere professioni, allo scopo di garantire la personalità della prestazione, la fiduciarità dell'incarico, la professionalità e la trasparenza del soggetto incaricato;

che da notizie di stampa si apprende che il Governo intenderebbe prevedere anche società di avvocati con socio finanziatore, tipo di società, questo, che la legge di delega non solo non prevede, ma esplicitamente esclude;

che, anche se tali società avessero per oggetto sociale l'attività di consulenza, si andrebbe a finire facilmente nell'esercizio abusivo della professione legale o nell'usurpazione del titolo, nel caso di soggetti non aventi la formazione ed il titolo di avvocato;

che forme diverse di società sono precluse in Italia anche ai professionisti di altri Paesi comunitari, che debbono anche in questo caso, adeguarsi ai principi della legislazione del Paese ospitante;

che motivi di ordine pubblico e di tutela dell'utenza richiedono che la professione legale sia in ogni forma tutelata,

si chiede di sapere se il Governo ritenga di mantenersi nei limiti della delega ricevuta dal Parlamento ovvero regolamentare altre forme di attività la cui compresenza con la professione di avvocato non può essere concepita sul piano ontologico e normativo.

(4-22194)

(14 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva n. 98/5/CE è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il 2 febbraio 2001, dopo l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e l'esame da parte delle altre amministrazioni nella riunione preliminare del 30 gennaio 2001.

Le Commissioni giustizia del Senato e della Camera hanno dato parere favorevole al provvedimento, nel testo approvato nella precedente riunione del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2000, con alcune osservazioni.

In particolare, con riferimento all'articolo 27 dello schema di decreto legislativo, entrambe le Commissioni hanno chiesto la soppressione del comma 2 per eccesso di delega.

A riguardo deve premettersi che l'articolo 27 (società di consulenza) al comma 1 prevedeva la possibilità di utilizzare il nuovo modello della società tra avvocati (articolo 16) anche per il solo esercizio dell'attività di consulenza legale, nel rispetto dei presupposti necessari per la costituzione e il funzionamento di tale società; al comma 2 prevedeva la possibilità di svolgere l'attività di consulenza legale mediante uno dei tipi societari previsti dal codice civile.

Di fatto tale disposizione era stata formulata nel ragionevole convincimento che la legge delega, per esigenze di completezza della disciplina relativa all'esercizio collettivo dell'attività professionale di avvocato, consentisse di intervenire anche per regolare l'espletamento della sola attività di consulenza, in ordine alla quale non potevano vale-

re le limitazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo 19 della legge comunitaria, riferibili alla sola attività giudiziaria.

Inoltre, la rigidità del nuovo modello societario, quale delineato dalla legge comunitaria (aperto solo agli avvocati iscritti in Italia all'albo degli avvocati), e ragioni di competitività del nostro sistema di servizi legali in ambito comunitario e internazionale rendevano opportuno un intervento chiarificatore in materia di esercizio in forma societaria dell'attività di consulenza legale, anche a seguito dell'abrogazione del divieto contenuto nell'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939.

Tale intervento avrebbe altresì consentito agli avvocati extracomunitari di partecipare a società di consulenza, costituite od operanti in Italia, facendo chiarezza in un settore particolarmente esposto alla concorrenza, avuto riguardo alla legislazione più liberale di alcuni paesi della Unione europea (Francia, Inghilterra), i quali hanno aperto le strutture societarie tra avvocati ai soci di capitale e agli avvocati extracomunitari.

Tuttavia, di fronte al concorde parere delle Commissioni parlamentari (sul punto conforme alle osservazioni del Consiglio nazionale forense) e tenuto conto altresì dello stretto collegamento esistente tra i commi 1 e 2, si è convenuto con le altre amministrazioni interessate di sopprimere l'intero articolo 27, in modo da evitare di esporre il testo a censure di eccesso di delega anche in ordine al comma 1.

Nella nuova formulazione il testo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 febbraio 2001, in tempo ancora utile per soddisfare il termine stabilito dalla Commissione europea con parere motivato del 29 dicembre 2000, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2000/0592 aperta nei confronti della Repubblica italiana.

Il Ministro della giustizia

FASSINO

(7 marzo 2001)
